

Abruzzo

L.R. 28-12-2012 n. 68

Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti.

Publicata nel B.U. Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 94, speciale.

L.R. 28 dicembre 2012, n. 68 ⁽¹⁾.

Disposizioni di adeguamento agli [articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 213](#). Modifiche alla [legge regionale 10 agosto 2010, n. 40](#) (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti.

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 28 dicembre 2012, n. 94, speciale.

Art. 33 *Disposizioni transitorie e finali.*

1. In fase di prima applicazione, l'Ufficio di Presidenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui all'[articolo 2](#), comma 3, [articolo 6](#), comma 1, ed [articolo 9, comma 1, della L.R. n. 40/2010](#), così come modificate dalla presente legge, con deliberazione da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge.

2. In fase di prima applicazione, l'Ufficio di Presidenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui all'[articolo 38](#), commi 1 e 2, ed [articolo 39, comma 2, della L.R. 40/2010](#), così come modificate dalla presente legge, con deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2012.

3. [In fase di prima applicazione, l'Ufficio di Presidenza provvede all'attuazione delle disposizione di cui all'[art. 40, comma 1, della L.R. n. 40/2010](#), così come modificate dalla presente legge, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'insediamento dell'Ufficio di Presidenza]

(13).

4. I componenti del Collegio dei revisori dei conti, già nominati ed in carica ai sensi della [L.R. n. 15/1993](#), svolgono le funzioni relative alla certificazione della rendicontazione dei Gruppi consiliari limitatamente all'annualità 2012 e decadono di diritto alla data del 15 ottobre 2013. Agli stessi è corrisposto l'intero trattamento economico, così come previsto dalla disciplina vigente al 30 ottobre 2012. La rendicontazione relativa all'annualità 2012 resta disciplinata dalla normativa vigente nella predetta

annualità e, comunque, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'[articolo 1 del D.L. n. 174/2012](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 213](#) ⁽¹¹⁾.

5. In sede di prima applicazione, l'elenco di cui all'[articolo 25](#) è costituito entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, comunque, entro quarantacinque giorni dalla eventuale scadenza anticipata della legislatura.

6. La disposizione di cui all'[art. 31](#), comma 1, si applica allo scadere del triennio di durata in carica dell'attuale Consiglio di amministrazione della FIRA.

7. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è adottato il Regolamento per l'utilizzo delle autovetture di rappresentanza e di servizio della regione, nel rispetto dei limiti e delle previsioni di cui al [D.P.C.M. 3 agosto 2011](#) (Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni).

8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva un Regolamento che adegua le procedure per la razionalizzazione del patrimonio pubblico e la riduzione dei costi per locazioni passive al proprio ordinamento, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 30.

9. Resta salvo quanto previsto dall'[articolo 18 della L.R. n. 40/2010](#).

10. Alla [L.R. n. 40/2010](#), dopo l'Allegato A è aggiunto l'Allegato B di cui alla presente legge.

11. Al comma 1 dell'[articolo 43 della L.R. n. 40/2010](#) le parole "dai commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 3".

12. Al comma 2 dell'[articolo 45 della L.R. n. 40/2010](#) le parole "indennità di carica" sono soppresse.

12-bis. La Regione recepisce ed attua il comma 2 dell'[articolo 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011 n. 98](#) (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dell'[art. 1, comma 1, della Legge 15 luglio 2011, n. 111](#) ⁽¹²⁾.

(11) Comma così sostituito dall'[art. 5, comma 1, L.R. 19 marzo 2013, n. 7](#), poi così modificato dall'[art. 1, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 24](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 7](#) della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «4. I componenti del Collegio dei revisori dei conti, già nominati ai sensi della [L.R. n. 15/1993](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013, svolgono, oltre alla certificazione della rendicontazione dei Gruppi consiliari per l'annualità 2012, le funzioni di cui agli [artt. 21 e 22](#) e rimangono in carica fino alla scadenza della nomina. Con la medesima decorrenza, agli stessi è corrisposto il trattamento economico previsto dall'[art. 28](#). La

rendicontazione relativa all'annualità 2012 resta disciplinata dalla normativa vigente nella predetta annualità e, comunque, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti per gli adempimenti di cui ai commi 10 e 11 dell'[articolo 1 del D.L. n. 174/2012](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 213](#).».

(12) Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 2, L.R. 9 agosto 2013, n. 24](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 7](#) della stessa legge).

(13) Comma abrogato dall'[art. 32, comma 2, L.R. 20 novembre 2013, n. 42](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 33, comma 1](#), della medesima legge).